SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2477)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4299)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro (TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Nuova misura del contributo dello Stato in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 20 milioni iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, istituito con la predetta legge, è elevato a lire 50 milioni con decorrenza dal 1º luglio 1962.

Art. 2.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria, collegi arbitrali e giurisdizioni amministrative.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà mediante riduzione del fondo speciale, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.